




UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

# Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in Ateneo

**Aggiornamento 2 Maggio 2022**



## 1. Premessa

Il presente Protocollo costituisce aggiornamento delle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in Ateneo tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo nonché di quanto emanato dal Ministero della salute e ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, **negli ambienti di lavoro non sanitari**, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Come affermato nel "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021, *«il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione»*.

In attesa di ulteriori interventi legislativi in materia, le misure adottate seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

## 2. Accesso alle strutture dell'Ateneo

### 2.1 Regole di accesso

L'accesso alle strutture di Ateneo è consentito nel rispetto di quanto disposto dal presente protocollo e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**Dal 1° maggio al 15 giugno 2022, si potrà accedere alle strutture universitarie senza alcun obbligo di esibizione del green pass (art. 9 quinquies commi 1 e 2 D.L. 52/2021 convertito con la Legge 87/2021 e s.m.i. e nota del MUR del 25/03/2022).**

Rimane il divieto di accesso a chi si trovi nelle seguenti condizioni:

- manifesti sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore);
- presenti una temperatura corporea superiore ai 37,5°C;

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto al proprio stato di salute.

### 2.2 Accesso di lavoratori autonomi e di soggetti terzi

Il personale ammesso ad operare presso le strutture universitarie (manutentori, fornitori, addetti alle pulizie, vigilanza, enti esterni, formatori, etc.) dovrà attenersi alle disposizioni di legge e ai protocolli previsti per la propria categoria e a tutte le disposizioni contenute nel presente protocollo (per le necessarie attività di carico/scarico/consegna, il trasportatore dovrà attenersi rigorosamente alla distanza di almeno 1 metro).

E' prevista la registrazione degli accessi presso le portinerie delle sedi universitarie.

#### ***Caso di positività***

Nel caso in cui la persona che risulti positiva al tampone per SARS-CoV-2 abbia avuto accesso all'Ateneo nelle 48 ore precedenti alla comparsa dei sintomi, se sintomatico, o alla effettuazione del tampone, se asintomatico, **deve**, ai fini del tracciamento, informare il/la proprio/a responsabile affinché comunichi con il/la direttore/direttrice della esecuzione del contratto di UniTo.

## 3 Misure per la prevenzione del contagio

### 3.1 Precauzioni igieniche personali

Per accedere alle strutture universitarie è necessario conoscere e applicare corrette misure di prevenzione – raccomandate dalle autorità sanitarie – per limitare la diffusione dell'infezione da COVID-19. Queste misure si concretizzano in comportamenti da seguire da parte di tutta la popolazione. Si rimanda pertanto alle indicazioni relative alle misure igienico-sanitarie fornite nell'Allegato 19 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021. ([https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie\\_generale/caricaPdf?cdimg=21A0133101900010110001&dgu=2021-03-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&art.codiceRedazionale=21A01331&art.num=1&art.tiposerie=SG](https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=21A0133101900010110001&dgu=2021-03-02&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-02&art.codiceRedazionale=21A01331&art.num=1&art.tiposerie=SG))

I prodotti per l'igiene delle mani sono resi disponibili tramite specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

## 3.2 Distanziamento fisico

È obbligatorio mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro**, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico e dal Decreto-Legge n. 111 del 6 agosto 2021.

Si raccomanda di aumentare il distanziamento fisico **fino a 2 metri in occasione del consumo di bevande e cibo** (cfr. Rapporto ISS Covid-19 n. 4/2021 - Versione del 13 marzo 2021, pag. 3).

## 3.3 Aerazione degli ambienti

In tutti gli ambienti deve essere assicurato un adeguato e costante **ricambio d'aria** prevenendo **l'apertura delle finestre più volte al giorno** a cura del personale che vi opera.

Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC) che consentono il ricambio dell'aria di un edificio con l'esterno è stata eliminata totalmente la funzione di ricircolo per evitare l'eventuale trasporto di agenti patogeni.

Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento (es. pompe di calore, fancoil o termoconvettori) i filtri dell'aria di ricircolo sono puliti con frequenza mensile per mantenere livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

## 3.4 Climatizzatori e ventilatori

Il Rapporto "ISS COVID-19 n. 11/2021 - Versione del 18 aprile 2021", a cui si rimanda per ulteriori specificazioni, fornisce le indicazioni riportate di seguito.

*«Nel caso in cui alcuni singoli ambienti o locali di lavoro siano dotati di piccoli impianti autonomi fissi di riscaldamento/raffrescamento (es. climatizzatori a pompe di calore split o climatizzatori aria-acqua), oppure vi siano utilizzati sistemi di climatizzazione portatili, dove ricircola sempre la stessa aria che non viene sostituita con "aria fresca esterna", aprire regolarmente finestre e balconi per pochi minuti più volte al giorno (ventilazione intermittente).»*

*«Nel caso in cui alcuni ambienti lavorativi siano dotati di ventilatori a soffitto o portatili a pavimento o da tavolo che comportano un significativo movimento dell'aria ma non la fornitura di "nuova aria fresca esterna", si consiglia una particolare attenzione assicurandosi che le ventole siano rivolte il più possibile verso finestre e balconi aperti della stanza al fine di aumentare il flusso d'aria dall'interno verso l'esterno; i ventilatori non devono essere indirizzati direttamente verso aree comuni (es. corridoio) dove c'è passaggio di persone. In ogni caso si ricorda di non indirizzare il flusso d'aria generato direttamente sulle persone. Si consiglia di mantenere il più possibile arieggiata la stanza aprendo finestre e balconi. Nelle giornate in cui l'ambiente lavorativo sia frequentato da pubblico esterno si consiglia di spegnere i ventilatori.»*

## 3.5 Utilizzo dei mezzi di prevenzione del contagio

Pur considerando l'evoluzione favorevole della pandemia, si continua a raccomandare un utilizzo razionale dei mezzi di prevenzione del contagio secondo le disposizioni normative vigenti, in costante aggiornamento, (come meglio specificato nel paragrafo 4,punto 1) .

Presso le sedi universitarie è prevista la distribuzione ai lavoratori di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (DPI) e gel igienizzanti,

Le **mascherine chirurgiche** di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge, sono considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si ricorda che i **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 offrono una maggiore protezione dal contagio** rispetto alle mascherine chirurgiche.

Tale uso non è necessario solo nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021.

In caso occorra una di quelle rarissime condizioni che controindichino l'uso della mascherina, la richiesta di esonero dovrà essere compilata dal medico di medicina generale. La condizione certificata dovrà essere riconosciuta dal medico competente come evidentemente controindicante l'uso della mascherina (vedere paragrafo 2.3.1 *Certificazioni di esenzione*). In caso di esenzione certificata all'utilizzo della mascherina ove obbligatorio si richiede di mantenere il distanziamento interpersonale pari ad almeno 2 metri.

I **guanti monouso** in materiali plastici sintetici o in lattice sono, esclusivamente, indicati in quelle situazioni in cui il lavoratore non ha accesso in modo frequente ed agevole a gel igienizzanti o ad acqua e sapone per il lavaggio delle mani.

Per la raccolta e lo smaltimento dei mezzi di prevenzione, nonché di salviette o fazzoletti utilizzati, sono predisposti appositi punti di raccolta dotati di apertura a pedale del coperchio sistema o equivalente. Tali materiali sono smaltiti con i rifiuti indifferenziati.

I dispositivi di protezione individuale di diversa tipologia già previsti in precedenza per i rischi presenti nelle mansioni specifiche continuano ad essere utilizzati.

### 3.6 Pulizia e sanificazione degli ambienti

Per "pulizia" si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente.

Con "sanificazione" si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni disinfettanti.

Prima della riapertura delle attività, è stata effettuata una sanificazione straordinaria degli ambienti, di mezzi e impianti di aerazione, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Agli spazi universitari sono applicate procedure di pulizia e sanificazione quotidiane secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute *Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento*, in particolare nella sezione *Attività di sanificazione in ambiente chiuso*.

Tali procedure sono effettuate con cadenza **giornaliera** e comunque al cambio turno laddove sia prevista la condivisione della postazione di lavoro, per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, spogliatoi scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti, ascensori, distributori di snack/bevande, bocchette/filtri di aerazione, ecc.).

Le attrezzature di uso promiscuo devono essere igienizzate prima e dopo ogni utilizzo a cura dell'utilizzatore.

È prevista la sanificazione degli impianti di ventilazione.

È inoltre prevista la sanificazione dei veicoli resi disponibili ai lavoratori effettuata da impresa incaricata e/o dal conducente.

L'attività di sanificazione per presenza di persona con sintomi o confermata positività al virus è effettuata in maniera puntuale in ogni ambiente interessato. Lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante questa fase di decontaminazione saranno raccolti, trattati e smaltiti come rifiuti potenzialmente infetti.

## 4 Revisione della organizzazione del lavoro e degli spazi di lavoro

### 4.1 Misure generali

Secondo le indicazioni del Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56 le attività che le pubbliche amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro sia in modalità agile o da remoto.

A tal fine ciascun dirigente/direttore definisce il contingente massimo delle persone che potranno essere contemporaneamente presenti nelle sedi di lavoro sulla base dei criteri e delle misure previste dal presente protocollo.

Fino a diversa indicazione, **in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso e in caso di assembramento, anche all'aperto, è obbligatorio l'uso di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (DPI).**

Per le attività rese in presenza deve essere garantito un distanziamento di almeno 2 metri tra le postazioni di lavoro, tenendo conto della mobilità delle persone. Laddove ciò non sia possibile, è preferibile evitare la presenza continuativa nello stesso ambiente di due o più persone e va comunque garantito il rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente Protocollo mediante l'adozione di opportuni accorgimenti e l'alternanza del personale in presenza (vedi paragrafo 3.2)

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano (cfr. Rapporto ISS Covid-19 n. 4/2021 - Versione del 13 marzo 2021, pag. 3).

Gli spostamenti all'interno del sito universitario devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni del presente Protocollo.

Dove possibile, è stata attuata una nuova e diversa modalità della circolazione interna, differenziando, i punti di ingresso alla struttura dai punti di uscita con ipotesi di percorrenza interna degli spazi che minimizzino le possibilità di incrocio dei flussi.

Per disciplinare gli spostamenti e i distanziamenti, gli accessi e le uscite, è stata predisposta una segnaletica ben visibile, anche attraverso l'applicazione di nastri e segnali orizzontali sulla pavimentazione per guidare ai comportamenti più corretti in caso di attesa in fila, ad esempio agli accessi, nei parcheggi, nei servizi all'utenza, negli uffici posta.

Sono favoriti orari di ingresso/uscita e di pausa scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni, ad esempio con ampie finestre di inizio e fine dell'attività lavorativa.

Deve privilegiarsi, ove possibile, l'utilizzo delle scale in luogo degli ascensori. Gli ascensori vanno utilizzati solo in caso di necessità e da un solo utente per volta.

Nelle zone considerate critiche per contatto diretto (ad es. servizi al pubblico) sono state installate barriere fisiche “antirespiro” (pannelli in plexiglas).

## 4.2 Aule didattiche

Il Decreto-Legge n. 111 del 2021 del 6 agosto 2021 prevede che le attività didattiche e curricolari siano svolte **in modo da assicurare la più ampia partecipazione in presenza degli studenti** anche tenendo conto delle condizioni strutturali – logistiche degli edifici, come sottolineato dalla nota del Ministro Messa, prot. 11600/2021.

In particolare, per quanto riguarda il distanziamento interpersonale, l’art. 1 comma 2, lettera b) fornisce la seguente indicazione:

*«è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano».*

Per garantire un elevato livello di sicurezza all’interno delle aule sono confermate le misure già adottate in precedenza:

- le aule saranno occupate, ove possibile, dallo stesso gruppo di studenti;
- **l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio per tutto il tempo di permanenza nelle strutture didattiche indipendentemente dalle distanze interpersonali;**
- applicazione di procedure di sanificazione **quotidiane;**
- **frequente ricambio d’aria** (ad esempio prevedendo apertura delle finestre ad ogni cambio di lezione e comunque non meno di 2 volte al giorno);
- in ogni aula, e negli spazi comuni, deve essere disponibile un **dispensatore di soluzione igienizzante idroalcolica** per permettere l’igiene delle mani all’ingresso in aula, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro;
- devono essere valutati i **flussi di entrata e di uscita** gli spostamenti interni, le caratteristiche degli spazi comuni, ecc. e devono essere messe in atto le misure più efficaci per **prevenire assembramenti** al di fuori delle lezioni in aula;
- **È fatto divieto di consumare cibi e bevande all’interno delle aule didattiche.**

## 4.3 Sale studio

All’accesso e per tutta la durata della loro permanenza gli utenti **devono indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (DPI)** e procedere con la sanificazione frequente delle mani. È obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico e dal Decreto-Legge n. 111 del 2021 del 6 agosto 2021. È garantita la sanificazione dei locali.

È garantita l’aerazione costante dei locali e il ricambio di aria con periodica apertura di porte e finestre.

**È fatto divieto di consumare cibi e bevande all’interno delle sale studio.**

## 4.4 Laboratori

Nel caso di utilizzo dei laboratori da parte di due o più persone gli spazi di lavoro dovranno essere adeguati in modo da garantire un distanziamento minimo di 2 metri. Qualora tale distanza non possa

essere continuativamente rispettata, si devono adottare ulteriori misure specifiche (da definire a cura dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio) oltre a quelle previste dal presente Protocollo. All'ingresso di ogni laboratorio andrà, in ogni caso, indicata la capienza massima.

Gli utenti **devono comunque indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (DPI)** e rispettare tutte le prescrizioni necessarie alla prevenzione del contagio.

## 4.5 Biblioteche

### 4.5.1 Indicazioni generali

Le biblioteche universitarie, al pari dei laboratori e delle altre strutture che erogano servizi indispensabili agli studenti, potranno assicurare il servizio in presenza.

All'accesso e per tutta la durata della loro permanenza in biblioteca, **indipendentemente dalle distanze interpersonali**, gli utenti **dovranno indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (DPI)** e rispettare tutte le prescrizioni necessarie alla prevenzione del contagio.

È garantita la sanificazione dei locali.

È garantita l'aerazione costante dei locali e il ricambio di aria con periodica apertura di porte e finestre.

I banconi sono dotati di barriere "antirespiro" in plexiglas.

### 4.5.2 Prestito

L'erogazione del servizio su appuntamento garantisce il rispetto del distanziamento fisico ed evita la possibilità di assembramenti.

Il servizio viene erogato da personale bibliotecario qualificato, strutturato (UNITO) o appartenente a cooperative di servizi, secondo le seguenti modalità:

- è necessario prenotare il prestito dei libri attraverso mail, form online o sistemi informativi gestionali dedicati;
- la gestione dei materiali bibliografici avviene tramite l'organizzazione di percorsi "sporco" / "pulito" che consentono di tener separato ciò che proviene dall'esterno da ciò che viene gestito internamente;
- i testi "puliti" comprendono tutti i testi per i quali è consentito il prestito, disponibili in biblioteca o, se prenotati per la giornata, portati al punto di consegna prima dell'apertura del servizio di prestito;
- la consegna avviene nei punti di ritiro stabiliti per ogni biblioteca. Prima dell'ingresso al punto prestito gli utenti devono indossare la mascherina e provvedere alla sanificazione delle mani con i gel alcolici messi a disposizione;
- per le modalità di riconsegna gli utenti faranno riferimento alle indicazioni presenti sui siti delle biblioteche;
- le postazioni di prestito saranno sanificate secondo i protocolli previsti dall'Ateneo;
- Il servizio di prestito è rivolto a tutti gli utenti.

Per i materiali in rientro dal prestito è previsto un periodo di quarantena pari a tre giorni prima di essere reso nuovamente disponibile all'utenza.

Il personale adibito alle operazioni connesse alla quarantena deve:

- indossare guanti monouso e dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2; i guanti devono essere frequentemente igienizzati con soluzioni idroalcoliche;

- liberare i materiali in rientro dal prestito da eventuali buste o sacchetti in materiale plastico utilizzati per la riconsegna prima dell'inizio del periodo di quarantena;
- non impilare o riporre affiancati in scaffale i materiali durante l'intero periodo di quarantena.

Si ricorda infine che l'Ateneo si sta dotando di versioni elettroniche dei testi d'esame, fruibili via Internet, nei limitati casi in cui gli editori rendono disponibili tali testi.

### 4.5.3 Consultazione, lettura e studio

Al fine di "garantire il più ampio ritorno alla normalità", come sottolineato anche nella nota n. 0127590 del 11/10/2021 dalla Direttrice Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca, le sale di consultazione delle biblioteche potranno essere utilizzate anche come sale studio coniugandosi con le misure di contenimento del contagio. La capienza delle sale lettura e studio delle biblioteche viene riportata alla massima capienza ordinaria.

**È obbligatorio indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (DPI)** e mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico e dal Decreto-Legge n. 111 del 2021 del 6 agosto 2021.

È fatto divieto di spostare le sedute, che sono collocate in relazione alla segnaletica apposta al tavolo.

Volumi e riviste consultati vengono lasciati su appositi carrelli e riposizionati a scaffale dal personale e non necessitano di quarantena dal momento che sono stati maneggiati con mascherina e previa igienizzazione delle mani.

**È fatto divieto di consumare cibi e bevande all'interno delle sale di lettura e studio.**

## 4.6 Aree ristoro/snack e sale per il consumo dei pasti

Il consumo di cibi e bevande sarà consentito esclusivamente nelle aree dedicate e autorizzate, a fronte di specifici audit e in presenza di processi dedicati di pulizia e sanificazione, secondo le regole definite e comunicate in loco.

In ogni caso, nelle aree di ristoro, dovrà essere garantita la distanza interpersonale di almeno 2 metri.

## 4.7 Missioni e attività all'esterno

Le missioni sono da limitare alle sole considerate necessarie, anche in riferimento all'andamento epidemiologico delle sedi di destinazione, verificando di volta in volta le norme nazionali ed internazionali che regolano gli spostamenti. In caso di missioni all'estero, occorre seguire le indicazioni sui trasferimenti all'estero forniti dalla Farnesina. Al momento del rientro è, inoltre, necessario consultare e aver rispettato le istruzioni operative indicate da:

- Ministero della salute: (<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>);
- Regione Piemonte: (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/coronavirus-ingresso-italia-dallestero-istruzioni-operative>).

Nel caso di attività svolte in ambiente esterno alla struttura edificata dell'Ateneo, i contatti con soggetti terzi devono essere ridotti quanto più possibile. Qualora non sia possibile evitare contatti,

dovranno svolgersi indossando gli opportuni dispositivi di prevenzione del contagio e dovranno essere tracciabili.

## 4.8 Riunioni

Le riunioni possono essere effettuate in presenza, in collegamento a distanza e in modalità mista. È opportuno che le riunioni in presenza siano limitate alle situazioni di effettiva necessità. In tal caso dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, **l'uso di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (DPI)** e un'adeguata pulizia e aerazione dei locali. Dovrà comunque essere garantita la possibilità di collegamento da remoto.

## 4.9 Sedute di Laurea

Le sedute di laurea possono tenersi in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dal presente Protocollo, in aule attrezzate per lo streaming e il collegamento da remoto localizzate in varie sedi dell'Ateneo, secondo i calendari specifici di ogni area di studio.

Alle sedute di laurea in presenza possono partecipare non più di 4 accompagnatori per ogni candidato, mantenendo sempre 1 metro di distanza e comunque tenendo conto del massimo affollamento consentito all'interno dell'aula. Le altre persone interessate possono seguire la diretta in streaming collegandosi nel giorno e l'ora stabiliti al link dedicato all'evento.

Per tutti i partecipanti è **obbligatorio l'uso di adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo diversa indicazione.**

Viene sconsigliato l'utilizzo delle toghe nelle sedute di laurea a causa della impossibilità di provvedere alla loro corretta sanificazione nei cambi di sessione.

È vietata qualsiasi forma di assembramento o di festeggiamento nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Ateneo.

## 4.10 Concorsi pubblici

Per i concorsi pubblici, valgono le disposizioni indicate e costantemente aggiornate sul sito di Ateneo.

## 4.11 Convegni, eventi e altre manifestazioni aperte al pubblico

L'organizzazione di convegni, eventi e altre manifestazioni aperte al pubblico è subordinata all'individuazione di un referente unico da parte della Struttura richiedente, all'autorizzazione del Rettore, o altro soggetto autorizzatore, previa istruttoria e verifica di fattibilità da parte degli uffici competenti e deve tenere conto di tutte le norme e protocolli vigenti applicabili al caso, comprese quelle relative agli spostamenti e all'obbligo Certificazione verde COVID-19 (tutte le indicazioni alla pagina intranet "Organizzazione di eventi di Ateneo" <https://intranet.unito.it/pages/viewpage.action?pageId=12061106> )

Per evitare interferenze con le attività didattiche e di ricerca è incentivato lo svolgimento di tali manifestazioni al di fuori degli spazi di pertinenza dell'Ateneo.

## 5 Gestione di persona sintomatica, casi positivi e “contatti stretti”

## 5.1. Persona sintomatica

L'eventuale presenza di **persone con sintomi compatibili con infezione da Sars-Cov2** è trattata secondo le disposizioni contenute nell'Allegato 22 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021.

Nel caso in cui venga identificato un soggetto con temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o sintomatologia compatibile con Covid-19, questo va isolato nel locale appositamente individuato in ogni struttura universitaria, invitato a ritornare al proprio domicilio prima possibile e contattare il proprio medico di base (MMG).

L'Allegato 22 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 descrive le linee di attività per la gestione dei casi di positività al virus, rientranti nella cosiddetta "prevenzione secondaria" dei focolai epidemici. È previsto che, per una efficace gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 negli spazi universitari, ciascun Ateneo debba identificare il referente (Referente Universitario per COVID-19) che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione.

Per quanto attiene l'Università degli Studi di Torino, l'incarico di Referente Universitario per il Covid-19 è stato attribuito ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione per gli ambiti di propria competenza coadiuvati dai comitati per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo Covid-19 costituiti presso i Poli dell'Ateneo.

Il Referente Universitario per COVID-19 e il Delegato di Ateneo per la Disabilità mettono in atto, inoltre, quanto necessario per il supporto e la comunicazione a studenti con disabilità, eventualmente, ove necessario, disponendo procedure dedicate.

## 5.2. Casi positivi

In caso di positività, il/la lavoratore/lavoratrice dovrà darne tempestiva comunicazione al Referente Covid di Ateneo, al proprio Responsabile di struttura ed al Medico Competente, al fine di individuare gli eventuali "contatti stretti" per segnalare loro l'obbligo del rispetto dell'autosorveglianza.

Qualsiasi studente/studentessa risultato/a positivo/a al tampone per SARS-CoV-2 che abbia avuto accesso all'Ateneo nelle 48 ore precedenti alla comparsa di sintomi o, anche se asintomatico risulti comunque positivo al tampone rapido/molecolare, **deve**:

- avvisare il proprio Medico di Medicina Generale
- informare il Manager didattico del corso di laurea, comunicando le proprie generalità e modalità di contatto

Sarà quindi compito del Manager didattico del corso di laurea di riferimento avvisare:

- il/la RSPP di riferimento in qualità di referente COVID-19 di AREA e il Medico Competente ai fini della presa in carico del rientro (che potrà avvenire soltanto dietro esibizione del certificato di guarigione e/o di negatività del tampone);
- il Direttore/Direttrice di Dipartimento
- il/la Responsabile dell'Area Logistica di riferimento, al fine di poter procedere alla sanificazione degli spazi interessati

La finalità è quella di segnalare ai "contatti stretti" la loro condizione in relazione al rispetto dell'autosorveglianza.

**I soggetti che risultino positivi al Covid-19 avranno l'obbligo** di restare in isolamento per 7 giorni (se vaccinati) o 10 giorni (se non vaccinati).

Quindi, per quanto riguarda l'isolamento dei positivi non ci sono cambiamenti: resta valida dunque la circolare emessa lo scorso 4 febbraio, secondo cui, "*per i non vaccinati o i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per i guariti da più di 120 giorni l'isolamento dura 10 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo*", mentre "*per i vaccinati con 3<sup>a</sup> dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e per guariti da meno di 120 giorni, l'isolamento dura 7 giorni con un test antigenico o molecolare negativo alla fine del periodo*".

### 5.2.1 Condizioni per il rientro in presenza

I soggetti risultati positivi, prima del rientro, devono trasmettere l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, al medico competente, all'indirizzo [medicocompetenti@unito.it](mailto:medicocompetenti@unito.it) ed attendere il nulla osta per il rientro in Ateneo, allegare alla comunicazione il questionario inviato in risposta alla comunicazione iniziale.

In base ai dati acquisiti ed alla valutazione anamnestica del/della lavoratore/lavoratrice, il Medico Competente potrà autorizzare la ripresa dell'attività lavorativa.

Il/la dipendente dovrà inviare tempestivamente alla Direzione Personale il nulla osta ricevuto, al fine di istituire le procedure di rientro in servizio.

La riammissione al lavoro **dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19** avverrà in osservanza della normativa di riferimento (il "Protocollo condiviso" formalizzato nell'Allegato 12 del DPCM del 2 marzo 2021).

Per il reintegro progressivo dei **lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero**, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (**visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi**), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

#### **Positivi a lungo termine:**

Si intendono le persone che, pur non presentando sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare. Detti lavoratori potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni purché si trovino in assenza di sintomatologia da almeno una settimana.

### 5.3. Contatti stretti

Si rimanda alle indicazioni dell'ECDC fatte proprie dal Ministero per la Salute, per la **definizione dei "contatti stretti"**. Tra queste si richiamano in particolare le seguenti:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19
- l'essere stato in un ambiente chiuso in assenza di DPI idonei con un caso di soggetto COVID-19 positivo,
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano),
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati),
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti,

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei,
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei,
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Si ricorda che qualsiasi provvedimento intrapreso nei confronti del dipendente nasce dall'essere stato contatto stretto di persona con tampone positivo per Sars-CoV-2 e non dall'essere stato contatto stretto di persona con sintomi non ancora sottoposta a tampone.

Con l'entrata in vigore del Decreto 24 marzo 2022, n. 24 in materia di Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, a partire dal 1 Aprile 2022, sono cambiate le disposizioni legislative riguardanti la gestione dell'isolamento, che riguarda i soggetti positivi al SarsCov-2, e della quarantena, termine che fa riferimento ai contatti stretti di soggetti positivi al coronavirus.

*A far data dal 1 aprile, "a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Sars-Cov2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti.*

Durante il periodo di autosorveglianza, i lavoratori asintomatici possono recarsi al lavoro con obbligo di indossare i dispositivi FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con positivo, salvo la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa da remoto in accordo con il Responsabile.

L'autosorveglianza, con obbligo di indossare per 10 giorni la mascherina Ffp2 e di sottoporsi a tampone solo in caso di sintomi, si applica sia ai soggetti vaccinati sia ai non vaccinati.

Se nel corso dell'autosorveglianza i soggetti sono risultati positivi, si applicano le misure previste per i casi positivi.

## **6 Sorveglianza sanitaria, gestione dei soggetti con fragilità e riammissione in servizio dopo assenza per Covid-19**

### **6.1 Sorveglianza sanitaria**

La sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/08 si svolge nel pieno rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute e di quanto contenuto nel presente Protocollo. La sorveglianza sanitaria include le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica continua a rappresentare un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

La visita medica su richiesta del lavoratore assume particolare importanza in quanto consente, in particolare nei casi non rientranti nel programma di sorveglianza sanitaria già in essere, di valutare

se condizioni di salute preesistenti possano causare una maggior suscettibilità all'infezione da SARS-CoV-2 (come nel caso di fattori predisponenti o malattie che riducono le difese immunitarie, malattie autoimmuni, terapia immunosoppressiva) o un aumentato rischio di complicanze (malattie cardiovascolari, diabete, malattie croniche dell'apparato respiratorio, insufficienza renale, ipertensione arteriosa). Il medico competente segnala al SPP ed al Dirigente dell'area Personale le situazioni di particolare fragilità a loro tutela, nel rispetto della privacy.

## 6.2 Gestione dei lavoratori con fragilità

Il medico competente continuerà ad attuare la **sorveglianza sanitaria eccezionale** ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e s.m.i., convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità cui alla circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.

L'articolo 83 comma 1, recita: "*Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*".

L'Ateneo considera tuttora valide le attestazioni dei medici competenti emesse a seguito dell'acquisizione della certificazione prodotta dal Medico di Medicina Generale nei mesi scorsi e che sono alla base dei contratti di lavoro agile "speciali" stipulati nel mese di ottobre 2021 dall'Ateneo, con validità fino al 30 giugno 2022, salvo diverse successive disposizioni normative (che consentono ai soggetti fragili di svolgere le prestazioni in modalità agile per un numero di giornate superiori a due - tre, quattro e anche cinque giorni). Rimane sempre salva la possibilità per il lavoratore di chiedere una revisione dello stato di "fragile" al Medico Competente a fronte del mutamento delle condizioni iniziali.

I lavoratori che ritengano di avere situazioni di "fragilità" (ai sensi di quanto definito dalle normative vigenti) per quanto concerne la propria salute: i) chiedono al Medico competente ([medicocompetenti@unito.it](mailto:medicocompetenti@unito.it)) una visita medica straordinaria ex art. 41, comma 2, lettera c), D.Lgs. 81/08, fornendogli il proprio numero di telefono per essere contattati ed indicando nella richiesta "*Richiesta di sorveglianza sanitaria straordinaria ai sensi del Protocollo condiviso di Ateneo – Eventuale situazione di fragilità*"; ii) il Medico competente provvederà a richiedere la documentazione sanitaria ritenuta necessaria per la valutazione del giudizio di idoneità alla mansione che potrà essere inviata via mail dal lavoratore.

Il medico competente comunicherà al datore di lavoro e al Servizio Prevenzione e Protezione l'esito della visita e fornirà le adeguate indicazioni per la corretta collocazione del dipendente, comprese eventuali prescrizioni o limitazioni per la mansione svolta, nel rispetto dei contratti di lavoro e delle opportunità alternative al lavoro agile, quando non realizzabile.

## 7 Categorie di Personale soggette ad obbligo vaccinale

Con riferimento alle disposizioni introdotte, con D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”, **l’obbligo vaccinale è stato esteso al personale delle università (personale strutturato, docente e non docente, legato all’Ateneo con un rapporto a tempo indeterminato o determinato, di tipo subordinato – nota MUR del 25/01/2022).**

Secondo quanto indicato nella nota dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) del 25/03/2022 **l’obbligo vaccinale per il personale universitario è prorogato al 15 giugno 2022.**

Nella nota, il ministro specifica che, dal 1° aprile al 15 giugno, “relativamente alla mancata osservanza dell’obbligo vaccinale permane il solo regime sanzionatorio di competenza del Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, non essendo più vigenti le disposizioni di cui all’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, che imponevano ai responsabili delle istituzioni, in caso di accertato inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione del personale interessato dall’attività lavorativa e dal relativo trattamento retributivo”.

Dalla data di entrata in vigore del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 **e fino al 15 giugno 2022**, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, **si applica ai cittadini** italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, **che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.**

Fino al 31 dicembre 2022 rimane l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

## 8 Informazione e formazione

L’informazione al personale dell’Ateneo è effettuata tramite un modulo di informazione e formazione sul portale dell’Università (<https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria/rientri-accesso-alle>) e affiggendo appositi cartelli informativi all’ingresso delle strutture e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell’Ateneo.

L’informazione è organizzata e gestita in relazione al profilo dell’utente ed è destinata a tutto il personale di Ateneo dipendente ed equiparato, studenti, accessi occasionali, personale di aziende terze che prestano servizio in Ateneo.

Sono state predisposte modalità di comunicazione complementari:

- modulo di informazione e formazione sul portale dell’Università accessibile con le credenziali SCU per il personale di Ateneo e soggetti equiparati. In base al proprio profilo, i destinatari sono invitati a prendere visione dei rispettivi moduli di informazione e formazione disponibili in italiano (<https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la->

[comunita-universitaria/rientri-accesso-alle](https://www.unito.it/sites/default/files/autocertificazione_ingressi_occasionali.pdf)) e in inglese (<https://en.unito.it/coronavirus-updates-unito-community/back-unito-access-university-venues>).

- eventuale autocertificazione per gli ingressi occasionali alle strutture di Ateneo (in italiano [https://www.unito.it/sites/default/files/autocertificazione\\_ingressi\\_occasionali.pdf](https://www.unito.it/sites/default/files/autocertificazione_ingressi_occasionali.pdf) e in inglese [https://en.unito.it/sites/sten/files/self\\_certification.pdf](https://en.unito.it/sites/sten/files/self_certification.pdf)).
- cartellonistica (<https://intranet.unito.it/pages/viewpage.action?pagelid=11502304>) circa il corretto comportamento da tenere nei diversi spazi di uso comune collocata in modo strategico, sia in base al criterio del maggior passaggio e visibilità (es. *rischio da Coronavirus, necessità di utilizzare i DPI, di misurare la temperatura, ecc.*), sia sulla base del comportamento da promuovere nello spazio deputato ad ospitarlo (es. *come lavare correttamente le mani in corrispondenza dei lavandini, ecc.*)
- è inoltre a disposizione nella intranet di Ateneo una sezione “Speciale Coronavirus: documenti e disposizioni” nella quale sono riportati documenti, disposizioni e contributi di esperti per approfondire le informazioni sulle tematiche legate all’epidemia da SARS-Cov2.
- Comunicazioni istituzionali in merito agli aggiornamenti del presente protocollo e dei moduli di informazione e formazione correlati

I contenuti dell’informazione e formazione riguardano la necessità di contenimento della diffusione del contagio da SARS-Cov-2. L’obiettivo è informare, rendere consapevoli e responsabili tutti i lavoratori e le lavoratrici della necessità di rispettare le misure di prevenzione e protezione per il contagio da SARS-Cov-2 sulla base del principio “ognuno protegge tutti” (colleghi/e di lavoro, familiari e popolazione) e fornire le opportune istruzioni per l’attuazione delle misure igienico-sanitarie e per l’utilizzo dei DPI.

I contenuti dell’informazione e formazione comprendono:

- informazioni generali sul rischio da COVID-19 (caratteristiche dell’agente biologico COVID-19, modalità di trasmissione, sintomatologia)
- informazioni atte a far comprendere la necessità d’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per l’accesso in Ateneo.

In riferimento agli argomenti specifici oggetto del modulo informativo-formativo si precisa che i contenuti trattati seguono le indicazioni e le linee guida in materia di COVID-19 riportate dalle fonti istituzionali di riferimento.

Il personale dipendente ed equiparato potrà accedere alle strutture dell’Ateneo solo dopo aver preso visione del modulo di informazione e formazione e compilato (solo la prima volta) l’autocertificazione che consente di tenere traccia della presa visione. I materiali sono disponibili alla pagina Rientri: accesso alle strutture di Ateneo (<https://www.unito.it/ateneo/gli-speciali/coronavirus-aggiornamenti-la-comunita-universitaria/rientri-accesso-alle>).

Il modulo di informazione e formazione viene aggiornato periodicamente in relazione all’evolversi della situazione, in base agli aggiornamenti normativi e alle disposizioni sanitarie.

## 9 Supporto psicologico

L'Università di Torino, in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia, offre a tutta la Comunità Universitaria di oltre 80 mila persone fra studentesse, studenti, docenti, ricercatori e personale Tecnico Amministrativo di Unito la possibilità di fruire di colloqui di supporto psicologico a distanza a partire dal 18 marzo 2020.

L'iniziativa, attivata a seguito dell'emergenza da Coronavirus, prevede un ciclo di colloqui di a distanza, con psicologi abilitati alla psicoterapia, specialisti e specializzandi del Dipartimento di Psicologia, erogati garantendo la massima tutela della privacy e nel rispetto dei principi deontologici della professione psicologica.

Il servizio è gratuito, e costituisce un'estensione e un potenziamento dello Spazio di Ascolto, attivo da maggio 2019 e gestito dalla Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute del Dipartimento di Psicologia, dedicato al personale, agli studenti e alle studentesse di Unito per Informazione e formazione chi vive situazioni di disagio o di malessere psico-fisico, con possibili conseguenze sulla qualità del proprio lavoro o dello studio.

Il servizio permetterà anche di compiere azioni di orientamento sulle tipologie di richieste.

Qualora le questioni si configurassero come specifiche di altri ambiti/professionisti, oppure in presenza di specifiche richieste relative a tematiche strettamente sanitarie, gli utenti saranno indirizzati verso altri servizi più idonei interni o esterni ad UniTo.

## 10 Sistema di vigilanza per l'Ateneo

Risulta indispensabile la messa in campo di vigilanza e controllo che le procedure e prassi per il contenimento del rischio di contagio vengano effettivamente messe in opera dai lavoratori in collaborazione con il Comitato opportunamente nominato per il Protocollo della Sicurezza, come di seguito specificato.

Nella definizione, realizzazione e valutazione delle prestazioni di un sistema di vigilanza, volto a monitorare la corretta implementazione delle contromisure tecniche, organizzative e procedurali attuate, è imprescindibile la partecipazione delle seguenti figure:

### ***Datore di Lavoro e Dirigenti***

Come ricordato dall'art. 18 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., le figure che organizzano e dirigono le attività lavorative hanno, tra gli altri, i seguenti obblighi:

- designare preventivamente i lavoratori incaricati al controllo della corretta implementazione delle contromisure ordinarie e di emergenza;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni interne in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei dispositivi di prevenzione del contagio e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure poste in atto in collaborazione con il Comitato opportunamente nominato per il Protocollo della Sicurezza;
- il personale logistico di polo, con l'ausilio del personale addetto al portierato, fornirà il supporto necessario ai dirigenti per vigilare sulla corretta applicazione delle procedure;
- verificare che i soggetti per i quali è previsto l'obbligo possiedano ed esibiscano la certificazione verde COVID-19.

### ***Responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio e Docenti***

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 363/98, i Responsabili delle attività didattiche e di ricerca in laboratorio:

- collaborano con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- adottano le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- vigilano, monitorano e promuovono il rispetto delle norme in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e l'uso dei dispositivi di prevenzione del contagio;

### ***Preposti***

Come stabilito dall'art. 19 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., la figura del Preposto può avere, tra le altre, le seguenti attribuzioni e competenze:

- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni interne per l'emergenza COVID-19 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- richiedere l'osservanza delle contromisure disposte in caso di eventi incidentali legati alla emergenza COVID-19.

### ***Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo***

Con Decreto Rettorale n. 1572 del 4 maggio 2020 è stato istituito il Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 in Ateneo" articolato in Comitati di Polo sulla base dell'organizzazione di Ateneo.

***Tutti i dipendenti che svolgano un ruolo di presidio di spazi dell'università*** sono tenuti a promuovere il rispetto delle norme in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 e invitare all'uso dei dispositivi di prevenzione del contagio.